

N. XXXXX / XXXX R.G.

Il Giudice

letti gli atti ed a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

rilevato che: - l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso; - infatti, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale; - il disconoscimento proposto dalla querelante deve ritenersi assorbito nella previamente spiegata querela di falso (che peraltro ha superato il vaglio di ammissibilità), in quanto a mezzo della stessa si intende affermare erga omnes la falsità del documento impugnato (cfr. Cass. n. 19413/2017 e n. 8718/2023); - rispetto al giudizio di verificazione, infatti, la querela di falso si pone, come è stato detto, su un gradino superiore, poiché, oltre ad avere efficacia erga omnes, ha un oggetto più ampio dal momento che con essa si può (e si ha l'onere di) far valere anche le falsità ideologiche che concernono la dichiarazione e perché può investire anche l'atto pubblico e la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata (Cass. n. 2152/2021);

osservato che il disconoscimento può riguardare una scrittura privata;

considerato nondimeno che parte querelante, nell'atto con cui ha proposto querela di falso, ha indicato gli elementi e le prove della falsità;

preso atto delle motivazioni e delle circostanze poste a fondamento della querela di falso;

considerato quindi che, alla luce della domanda proposta da parte querelante, appare opportuno formulare proposta conciliativa che potrebbe assicurare a tutte le parti indiscutibili vantaggi economici, dovendosi tener conto dell'alea del giudizio e dei costi di lite, che accrescerebbero con la sua prosecuzione;

letto e applicato l'art. 185 bis c.p.c.;

p.q.m.

Propone la definizione della lite alle seguenti condizioni:

- Annullamento da parte del Comune di ALFA del verbale opposto nell'ambito del presente giudizio e abbandono del giudizio di appello da parte del Comune di ALFA;
- Corresponsione da parte del Comune di ALFA in favore di TIZIA delle spese di lite, equitativamente determinate in complessivi € 2.000,00.

Concede alle parti termine per il raggiungimento di un accordo conciliativo sulla base della presente proposta fino alla data della prossima udienza, invitandole, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, a prendere posizione specifica in merito, così da consentire al Giudice ogni opportuna ed eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite,

ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Rinvia la causa all'udienza del XX.X.XXXX, ore di rito, per la verifica del bonario componimento, invitando i procuratori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti i termini e le conseguenze processuali della presente proposta conciliativa e comunque entro il XX.XX.XXXX, fermo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento e diversa valutazione all'esito della lite.

Si comunichi.

Bari, XX/XX/XXXX

Il Giudice – çççççççççççççççç